



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 16 Marzo 2012

Osservazioni al Documento di Consultazione 35/2012/R/efr
“ORIENTAMENTI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DA APPLICARSI ALLE
UNITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE NON
PROGRAMMABILI”

La proposta di attribuire i relativi oneri di sbilanciamento anche alle unità di produzione non programmabili che li causano è nel merito ed in linea di principio pienamente condivisibile e si inserisce a pieno titolo nell'ambito del più vasto ed auspicato processo di revisione del mercato dei servizi di dispacciamento.

Segnaliamo fin da subito però che, anche in coerenza con quanto già segnalato nella risposta al precedente DCO 13/2012, riteniamo assolutamente necessario fare in modo che le modifiche proposte si applichino a partire da una data non anteriore al 1 gennaio 2013 e, considerando che avranno certo impatto sulle clausole contrattuali già in precedenza stipulate ed in via di stipula tra operatori sul mercato, vengano definite ben prima dell'avvio della campagna commerciale per l'anno 2013 e quindi auspicabilmente entro e non oltre i primi sei mesi dell'anno 2012, in modo da poter arrivare poi coerentemente all'usuale campagna commerciale con testi contrattuali che già possano effettivamente recepire le modifiche normative proposte. Esistono infatti come noto ad oggi molti contratti stipulati tra grossisti e produttori che, pur anche prevedendo in linea teorica clausole di rinegoziazione per modifiche normative, se dovessero venir tutti rinegoziati a breve comporterebbero significativi oneri sia amministrativi che economici.

D'altra parte è importante sottolineare come le criticità generate sulla rete dalla considerevole e sempre crescente presenza di tali impianti non programmabili vanno oltre la non perfetta predicibilità delle immissioni in rete.

Anche in presenza di una corretta previsione delle immissioni in rete da parte di questi impianti non verrebbe infatti meno la necessità per il Gestore di Rete di approvvigionarsi di una serie di servizi dagli impianti programmabili abilitati (in particolare termoelettrici) per poter accogliere adeguatamente l'elevato quantitativo di potenza non programmabile. Si cita a titolo di esempio la predisposizione di adeguata capacità di riserva, la movimentazione per la risoluzione delle congestioni infrazonali e la flessibilità richiesta in tempo reale per gestire le rampe in salita e discesa di fonti non modulabili.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Pertanto, e soprattutto in un'ottica di breve e medio termine, auspichiamo anche in tal senso l'inserimento di un'apposita revisione del meccanismo transitorio di capacity payment che attualmente remunera, in maniera assolutamente limitata, la sola disponibilità di capacità degli impianti, senza valorizzare adeguatamente le risorse di flessibilità messe a disposizione del sistema. In una prospettiva invece di più lungo termine, considerata la riforma complessiva dei servizi di dispacciamento che è stata avviata con la pubblicazione della Delibera 160/11, ci sembra innanzitutto opportuno ricondurre le esigenze di approvvigionamento di risorse di riserva e di flessibilità generate dalle fonti rinnovabili nell'alveo di una logica di mercato, anche nell'ambito di un mercato a termine della riserva che garantisca una corretta valorizzazione delle risorse offerte e un'equa remunerazione per i soggetti che le rendono disponibili.

Con riferimento poi al possibile ipotizzato nuovo rapporto contrattuale tra GSE e produttori, e data anche la posizione di assoluto privilegio e predominio che per la sua stessa natura gode il GSE in questo campo, proponiamo che gli oneri di sbilanciamento e la responsabilità della previsione restino comunque in capo al produttore titolare di impianti rilevanti. In particolare, anche in coerenza con quanto disposto nella bozza di decreto attuativo del Dlgs n. 28 in relazione alle limitazioni al meccanismo del ritiro dedicato, riteniamo che per questi impianti, indipendentemente dalle modalità di ritiro dell'energia, non possa e non debba essere consentito al GSE di offrire servizi di previsione in concorrenza con altri operatori in grado di offrire il medesimo servizio.

Nel caso delle unità di produzione non rilevanti, per le quali si concorda con l'ipotesi prevista dal documento di aggregazione per zona e per fonte, si propone di lasciare al GSE l'onere della corretta previsione nel caso di scambio sul posto o tariffa fissa onnicomprensiva o Cip6. Negli altri casi si propone invece di creare una maggiore concorrenza fra i soggetti che già oggi offrono liberamente tali servizi, lasciando quindi al produttore la possibilità di scelta del soggetto a cui affidarsi.

Si ritiene dunque opportuno che nel caso di affidamento del servizio al GSE sia previsto un corrispettivo di sbilanciamento forfettario e proporzionale all'energia prodotta. Tale corrispettivo, espresso in €/cent/KWh prodotto, dovrà essere definito dall'Autorità ad un livello adeguato a garantire che il gettito generato copra sempre gli oneri di sbilanciamento sostenuti dal GSE. Si ritiene infatti che le singole previsioni inviate dagli impianti non rilevanti al GSE non possano migliorare significativamente le previsioni effettuate a livello aggregato.

Ritornando sul tema delle relative tempistiche, anche sotto questo aspetto reputiamo i tempi proposti purtroppo di fatto assolutamente non congrui per l'adeguamento dei sistemi, sistemi che in alcuni casi potrebbero dover essere implementati da zero con costi significativi, anche per l'acquisizione dei dati meteorologici dai quali dipende l'accuratezza delle previsioni.

Riteniamo infine opportuno sottolineare che anche agli impianti di produzione non programmabili di nuova costruzione non debbano essere applicate le penalizzazioni per gli sbilanciamenti nella fase di collaudo.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni di carattere puntuale

S1. *Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate tenendo conto delle finalità da raggiungere? Si ritiene opportuno prevedere che le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili vengano aggregate per fonte, distinguendo, ad esempio tra fonte eolica, geotermica, solare, idrica ad acqua fluente e altro (gas di discarica, gas residuati dei processi di depurazione, biogas)?*

Per quanto concerne la copertura dei costi attribuibili all'applicazione della soglia di tolleranza (franchigia), in mancanza di espliciti riferimenti riteniamo che possa essere assicurata attraverso gli attuali meccanismi, vale a dire tramite la componente A3. Nello specifico però la tolleranza proposta sembrerebbe risultare comunque bassa a fronte del preavviso richiesto: le previsioni di carico dovrebbero essere effettuate con un orizzonte temporale di almeno due giorni in avanti, per il quale le previsioni dei fattori meteorologici sono al limite dell'affidabilità. Ci sembra pertanto più che necessaria una fase studio della previsione degli impianti rinnovabili non programmabili che individui correttamente l'errore fisiologico differenziato per fonte e consenta di individuare franchigie necessariamente differenziate per fonte per tener conto della maggiore o minore prevedibilità di ogni tipologia (il Documento non parrebbe infatti dare opportuno peso al diverso grado di prevedibilità tra le varie tipologie di fonte). Segnaliamo peraltro l'opportunità, come già avvenuto nella fase iniziale dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento del dispacciamento in prelievo, di prevedere per l'anno di prima applicazione franchigie più alte da ridurre gradualmente

S2. *Quali opzioni, tra quelle presentate, si ritengono più funzionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi esposti nel paragrafo 3.1?*

Nel caso del ritiro dedicato riteniamo che l'opzione 2 sia quella preferibile. In particolare, per quanto riguarda le unità rilevanti riteniamo che l'onere della previsione e i costi di sbilanciamento debbano ricadere inderogabilmente sul produttore. Nel caso di unità non rilevanti i corrispettivi di sbilanciamento forfettario (in analogia al vecchio corrispettivo Bf) applicati dal GSE devono essere determinati dall'Autorità.

S3. *Si ritiene opportuno prevedere che, nell'ambito del ritiro dedicato, il GSE abbia la facoltà di attribuire la "quota residua" dei corrispettivi di sbilanciamento e gli eventuali premi secondo modalità definite dal medesimo, comunque senza ricorrere in alcun modo alla componente tariffaria A3? Perché?*

Riteniamo che il GSE non debba in alcun modo definire le modalità di attribuzione della *quota residua* dei corrispettivi di sbilanciamento e dei premi per la corretta previsione, poiché in questo modo si creerebbe una distorsione rispetto alle condizioni di mercato che devono invece essere rispettate nella disciplina del ritiro dedicato.

S4. *Si ritiene necessario promuovere, con un meccanismo di premi/penalità, l'operato del GSE ai fini della corretta previsione delle immissioni di energia elettrica ritirata nell'ambito dello scambio sul posto, della tariffa fissa onnicomprensiva e del Cip 6?*

Riteniamo che l'attività di previsione e programmazione debba essere un'attività libera e quindi contendibile e pertanto ciascun produttore dovrebbe valutare l'opportunità di gestirla in proprio o di affidarla a soggetti terzi. Per quanto riguarda il GSE che, proprio per non interferire con un mercato di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

servizi concorrenziali, dovrebbe limitarsi ai soli casi di scambio sul posto o tariffa fissa onnicomprensiva o Cip6, la tariffa forfettaria definita dovrebbe garantire, se correttamente definita dall'Autorità, la copertura degli oneri di sbilanciamento senza ulteriori impatti in A3.

S5. *Si ritiene opportuno prevedere che il GSE possa continuare ad utilizzare gli strumenti già implementati a fini previsionali effettuando il servizio a pagamento sulla base di una apposita tariffa, definita dall'Autorità tenendo conto delle condizioni di mercato? Come potrebbe essere quantificata la predetta tariffa? Si richiede, allo scopo, di trasmettere elementi utili affinché si possa addivenire ad un valore di mercato che non ostacoli la concorrenza tra il GSE e altri operatori che volessero fornire il medesimo servizio. Si ritiene invece preferibile che l'Autorità si limiti a definire i criteri sulla base dei quali il GSE definisce i corrispettivi per l'erogazione del servizio? Perché?*

Per i motivi già esplicitamente evidenziati sopra riteniamo necessariamente che il GSE non possa fornire servizi di previsione a pagamento.

Il servizio di previsione può sicuramente (e quindi deve) costituire un'attività libera e non può essere messo in concorrenza tra un soggetto pubblico/istituzionale molto forte ed in posizione per sua stessa natura di sicuro privilegio e che si avvale di sistemi (hardware e software) finanziati indirettamente dai consumatori e operatori del libero mercato.

Restando comunque come sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi
(Segretario)